

I limiti alla rivalutazione contributiva dei lavoratori esposti all'amianto

di Luigi Risolo

Risulta essere ancora attuale e concreta la problematica connessa ai lavoratori che per lungo tempo hanno prestato la loro attività in forte esposizione all'amianto in ragione, soprattutto, della manifesta possibilità di ottenere l'accreditamento dei contributi figurativi cosiddetti di "scivolo" così come previsto dalla normativa di riferimento.

Una questione che recentemente è stata oggetto di un preciso pronunciamento giurisprudenziale che è rivolto a disciplinare molto specificatamente i rapporti, in tema di amianto e contribuzione figurativa, tra il lavoratore e gli enti previdenziali ed assicurativi, ovvero INPS ed INAIL.

Aspetti normativi

Il diritto dei benefici contributivi attribuibili ai lavoratori esposti all'amianto aveva il suo presupposto normativo nella Legge del 27 Marzo 1992 n. 257 avente ad oggetto le "norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", ed in particolare nell'ex art. 13, c. 8 veniva sancito che: *"Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5"*.

In buona sostanza il beneficio prevedeva:

1) per i lavoratori che avevano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto e documentate dall'INAIL si moltiplicava il coefficiente di 1,5 per il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria ed oggetto di esposizione a tale sostanza;

2) per gli altri lavoratori soggetti ad assicurazione obbligatoria dell'INAIL si poteva moltiplicare il coefficiente di 1,5 per tutto il periodo (o periodi) di esposizione all'amianto di lavoro, a patto che esso avesse avuto una durata di almeno 10 anni.

Perciò dall'effettuazione di tali calcoli si otteneva il periodo di contribuzione figurativa utile al lavoratore per ottenere, evidentemente, un pensionamento anticipato.

Successivamente, con la Legge del 4 Agosto 1993, n. 271 vengono estesi i benefici a tutti i lavoratori esposti all'amianto e soggetti all'assicurazione INAIL.

Nel 2003, con la Legge n. 326 del 24 Novembre (di conversione del Decreto Legge del 30 Settembre 2003 , n. 269) all'art. 47 viene modificato il coefficiente moltiplicatore (visto nei punti precedenti), cioè da 1,5 viene ridotto ad 1,25 e si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, inoltre, tali benefici previdenziali vengono estesi anche ai lavoratori con periodi di esposizione in attività non soggette alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Un altro passaggio importante si è avuto, poi, con la Legge del 24 Dicembre 2007 n. 247 (recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"), art. 1, cc. 20, 21 e 22, attraverso i quali si è prevista la possibilità, tra l'altro, di:


a) ritenere *“valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale”*;

b) riconoscere i benefici previdenziali “previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge”.


Restando, perciò, nell'ambito normativo e delle procedure vigenti ed attuate dall'Inail in tema di amianto giova riportare la prassi utile al fine di inquadrare il rapporto esistente tra il lavoratore esposto all'amianto ed i benefici contributivi applicabili dagli enti previdenziali ed assicurativi alla luce delle recenti novità giurisprudenziali (le quali saranno evidenziate più avanti) nell'ottica di una migliore disciplina dell'interesse giuridico e patrimoniale del soggetto interessato.

Procedure operative “amianto”

Si illustrano, pertanto, i soggetti che rientrano nella categoria dei lavoratori che hanno diritto al riconoscimento dei benefici contributivi connessi all'esposizione all'amianto.



Tipologia di lavoratori per i quali possono essere riconosciuti i benefici contributivi dell'amianto



LAVORATORI CON PERIODI DI ESPOSIZIONE ULTRADECENNALE ALL'AMIANTO SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE INAIL (Legge n. 257 del 1992, art. 13 comma 8 e successive modifiche e integrazioni. Circolare INAIL n. 90/2004)

ALL'AMIANTO (Legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 7)

LAVORATORI CON PERIODI DI ESPOSIZIONE ULTRADECENNALE ALL'AMIANTO NON SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE INAIL (Art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003; art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003; Decreto interministeriale del 27 ottobre 2004)

LAVORATORI MARITTIMI (Art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003; art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003; Decreto interministeriale del 27 ottobre 2004)

I Contributi figurativi di “scivolo”

Individuata la categoria di appartenenza del lavoratore sottoposto all'esposizione dell'amianto ed accertati i requisiti di attribuzione dei relativi benefici contributivi, resta da determinare o, per meglio dire, ottenere da parte degli enti previdenziali ed assicurativi la determinazione, con il conseguente accreditamento, del periodo complessivo di contribuzione ai fini pensionistici, il quale dovrà essere dato dalla sommatoria degli anni di contribuzione effettiva più quelli figurativi calcolati per effetto dell'applicazione dei benefici scaturenti per effetto dell'esposizione a tale sostanza nociva.

Pertanto, ogni forma di accreditamento di contributi figurativi, cioè che maturano in virtù di precise disposizioni normative e che pur non essendo determinati da un concreto svolgimento di un'attività lavorativa risultano essere sempre ad essa pertinenti, rientrano nell'alea concettuale dello “scivolo”.


Tale concetto rientra nell'ambito di quanto sancito nella Legge del 19 Luglio 1994 n. 451 (di conversione del Decreto Legge 16 Maggio 1994, n. 299, avente ad oggetto le "disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali" e nella quale si affronta e disciplina, tra l'altro, la procedura relativa ai pensionamenti anticipati mediante l'attribuzione al lavoratore, ove ne ricorrano i presupposti, di contributi figurativi.

Il problema, quindi, fino ad un recente pronunciamento della giurisprudenza di legittimità, sussisteva in seno alla cumulabilità tra i benefici previdenziali relativi al prepensionamento e quelli figurativi determinati per effetto all'esposizione all'amianto rispetto ai requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità.

In altre parole occorre porre una fondamentale attenzione tra il prepensionamento ottenuto dal lavoratore e la sua prolungata esposizione all'amianto in termini, soprattutto, del cumulo dei contributi figurativi i quali, evidentemente vanno incontro a delle limitazioni, soprattutto, nel "quantum".

I Limiti del cumulo dei contributi

Supponiamo, ad esempio, che un lavoratore abbia inoltrato, negli anni scorsi, una domanda di prepensionamento anticipato ai sensi del Decreto Legge n. 516 del 1994 e nel contempo abbia ottenuto il riconoscimento, nei termini di legge, dell'esposizione all'amianto mediante apposita certificazione rilasciata dall'istituto assicurativo (Inail); tenendo conto delle ipotesi di cumulo tra i due accrediti contributivi figurativi, la Corte di Cassazione ha sancito con la Sentenza n. 7952 del 7 Aprile 2011 che non è ammissibile determinare un periodo complessivo di contribuzione ai fini pensionistici superiore al minimo stabilito per l'accesso al diritto della pensione d'anzianità.



Le motivazioni

A fronte di tali nuove indicazioni procedurali enunciate dalla giurisprudenza di legittimità il principio fondamentale che emerge è quello che il lavoratore non può avere il diritto di usufruire dei contributi figurativi di “scivolo” previsti dalla normativa sul pensionamento anticipato di cui al Decreto Legge n. 516 del 1994 (e poi convertito in Legge n. 598 del 1994) ai fini della maturazione degli anni di contribuzione prescritti per il conseguimento della pensione di anzianità nel momento in cui sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 13, c. 8, della Legge n. 257 del 1992 e riguardanti la rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto. In più l'accesso al prepensionamento ai sensi del Decreto Legge n. 185 del 1994 non

può comportare il calcolo, ai fini della maturazione del diritto alla pensione, di un periodo complessivo di contribuzione superiore al minimo di legge; il cumulo può essere esercitato solo nel caso in cui l'anzianità contributiva del lavoratore aumentata del beneficio contributivo dell'amianto resti al di sotto della soglia minima per l'accesso alla pensione di anzianità (cfr. Sentenza n. 7952/2011, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro).

In più occorre fare attenzione alla normativa sul prepensionamento ed in particolare alla Legge n. 185 del 1994, la quale all'art. 10, c. 5, sancisce, in modo inequivocabile, che *“le domande di prepensionamento anticipato sono irrevocabili”*, intendendosi, per l'effetto, che una volta inoltrata tale richiesta non si può tornare più indietro, sottoponendosi, nel contempo, una disciplina che consente, solo ed esclusivamente, l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva al minimo previsto dalla legge per il conseguimento del diritto del pensionamento di anzianità.

Appare ovvio, infine, che alla luce di tale novità interpretativa ed in attesa di eventuali futuri sviluppi normativi o giurisprudenziali altre pretese differenti dalla presente trattazione corrono il rischio di non trovare accoglimento in sede di contenzioso.

3 giugno 2011
Luigi Risolo